



**Comune di Villa Carcina  
Provincia di Brescia**

**Sportello Unico Attività Produttive**

**SISTEMA DI DIFFUSIONE  
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI  
E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI**

D.Lgs. 24.4.2001 n. 170  
D.C.R. 10.7.2002 n. VII/549



**Relazione e Norme attuative  
(febbraio 2007)**



## RELAZIONE

### PREMESSA

La disciplina in materia di rivendita di giornali e riviste contenuta nel D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 definisce la programmazione del settore con riferimento a due tipologie di vendita:

- a) *punti di vendita esclusivi*: che effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) *punti di vendita non esclusivi*: altri esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.

L'articolo 6 del D.Lgs. 170/2001 fa capo ai Comuni di adottare specifici *piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita* sulla base degli indirizzi di programmazione emanati dalla Regione.

L'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 170/2001 prevede che l'autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi debba essere rilasciata in ragione di una serie di parametri: densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali della zone, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita non esclusivi. Anche in questo caso, pur se non esplicitamente previsto, è opportuno che tali criteri siano contenuti in un atto amministrativo di tipo generale e non lasciati alla valutazione caso per caso.

La Regione Lombardia ha approvato con delibera CR n. VII/549 del 10/7/2002 gli "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 170/2001 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13/4/1999 n. 108". In tale provvedimento sono stabiliti i criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, così sintetizzabili:

- durata biennale;
- partecipazione delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;
- facoltatività dei limiti minimi di distanza tra punti di vendita;
- previsione insediativa di nuovi punti di vendita sulla base di un parametro numerico che considera il numero degli abitanti residenti, il numero delle famiglie residenti ed il numero dei punti di vendita esistenti.

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi possono essere definiti nell'ambito del piano di localizzazione.

### IL PARAMETRO NUMERICO PER LE PREVISIONI INSEDIATIVE

L'articolo 3, comma 3, del provvedimento regionale definisce un parametro numerico sulla base del quale definire le previsioni insediative, costruito mediante l'attribuzione di punteggi:

rapporto tra popolazione residente e punti vendita esclusivi esistenti:

- |                                    |       |      |
|------------------------------------|-------|------|
| - da 0 a 1000 residenti per pdv    | punti | 0,25 |
| - da 1001 a 2000 residenti per pdv | punti | 0,50 |
| - da 2001 a 3000 residenti per pdv | punti | 0,75 |
| - oltre 3000 residenti per pdv     | punti | 1,00 |

rapporto tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi esistenti:

- |                                 |       |      |
|---------------------------------|-------|------|
| - da 0 a 700 famiglie per pdv   | punti | 0,25 |
| - da 701 a 800 famiglie per pdv | punti | 0,50 |
| - da 801 a 900 famiglie per pdv | punti | 0,75 |
| - oltre 900 famiglie per pdv    | punti | 1,00 |

Se la sommatoria dei due punteggi è pari o superiore a 1,50 (1,00 nel caso di Comuni classificati ad economia prevalentemente turistica dai provvedimenti regionali) il piano comunale può prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi esistenti.

Il Comune ha facoltà di prevedere un ulteriore incremento di una unità o comunque fino al 5% dei punti vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il Comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annue nel Comune, registri per il precedente biennio un incremento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici.

Il Comune può prevedere, in deroga al parametro numerico, il rilascio di autorizzazioni stagionali.

## LA SITUAZIONE DEL COMUNE

Il Comune dispone di Piano di localizzazione approvato nel 2005, nel quale venivano formulate le seguenti previsioni insediative:

- punti vendita esistenti: 5 esclusivi + 1 non esclusivo
- *Punti di vendita esclusivi:* n. 5
- *Punti di vendita non esclusivi:* n. 1 (*sperimentazione ex Legge 108/99*)  
Esso italiana, via Bernocchi n.5 – zona 2 (Cogozzo) -
- punti vendita autorizzabili: Nessun nuovo punto vendita autorizzabile
- zonizzazione: 4 zone: Villa, Cogozzo, Carlina, Carcina,
- distanze tra punti vendita: 200 m
- superficie minima locali: Chioschi mq.4, esclusivi mq.20, promiscui mq.10

Ai fini della definizione del parametro numerico vanno inoltre considerati i seguenti fattori (fonte: dati comunicati dall'anagrafe del comune ed aggiornati al 31.12.2006):

*Popolazione residente:* 10.527

*Famiglie residenti:* 4.270

L'applicazione dei dispositivi previsti dall'articolo 3, comma 3, del provvedimento regionale determina il seguente punteggio:

- |                                     |                      |                          |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| a) abitanti/punti vendita esclusivi | = $10.527/5 = 2.105$ | pari a punti 0,75        |
| b) famiglie/punti vendita esclusivi | = $4.270/5 = 854$    | <u>pari a punti 0,75</u> |
|                                     |                      | totale punti 1.50        |

Essendo il punteggio ottenuto pari a 1,50, potrebbe essere effettuato l'incremento della previsione insediativa del 15%.

Tuttavia il Comune di Villa Carcina ritiene, in considerazione sia dell'attuale situazione degli edicolanti a Villa Carcina, sia del mercato editoriale in generale, di non procedere ad alcun aumento del contingente di edicole nel proprio territorio.

Per quanto attiene ai punti vendita non esclusivi si ritiene l'attuale articolazione del servizio di vendita di quotidiani e periodici sufficientemente adeguata alle esigenze della popolazione residente e fluttuante.

Inoltre i dati relativi agli esercizi che potenzialmente sono interessati alla rivendita in forma non esclusiva risultano essere decisamente elevati, così suddivisi per tipologia:

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| Rivendite Monopoli:      | n. 4  |
| Distributori carburante: | n. 4  |
| Supermercati >700mq.:    | n. 2  |
| Bar:                     | n. 29 |
| Cartolerie >120mq.:      | n. 0  |

Sulla base di queste considerazioni si ritiene di ammettere il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici solo per distributori carburanti, purché fuori dal centro abitato.

É ammessa in tutto il territorio comunale vendita di periodici previste dalla lettera f) dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 170/2001 e precisamente: la vendita di riviste di identica specializzazione merceologica negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita.

## NORME DI ATTUAZIONE

### INDICE

ARTICOLO 1 : Finalità, definizione e durata del piano

#### PARTE I

#### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

ARTICOLO 2 : Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

ARTICOLO 3 : Suddivisione in zone del territorio comunale

ARTICOLO 4 : Previsione insediativi e localizzazione ottimale dei punti di vendita

ARTICOLO 5 : Forme particolari di vendita

ARTICOLO 6 : Superficie minima e distanze

ARTICOLO 7 : Ampliamento delle superfici

ARTICOLO 8 : Trasferimento dei punti di vendita

ARTICOLO 9 : Subingresso

ARTICOLO 10 : Priorità

ARTICOLO 11 : Iter procedurali

#### PARTE II

#### CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

ARTICOLO 12 : Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

ARTICOLO 13 : Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

#### PARTE III NORME FINALI

ARTICOLO 14 : Attività non soggette ad autorizzazione

ARTICOLO 15 : Osservanza di altre leggi e regolamenti comunali

## **ARTICOLO 1**

### **Finalità, definizione e durata del piano e dei criteri**

Al fine di incrementare la diffusione e di raggiungere l'economica gestione della distribuzione, realizzando un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale che faciliti l'accesso dei consumatori, il Consiglio Comunale istituisce il "piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi" ed approva i "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi".

Il piano ed i criteri, conformi al D.Lgs. 170/2001 e alla DCR n. VII/549 del 10.7.2002, sono costituiti dalla presente normativa, dalla relazione tecnica e dagli allegati cartografici e durano in vigore due anni dalla data di definitiva approvazione.

Decorso tale termine il piano dovrà essere sottoposto ad adeguamento; fino a quando il nuovo piano non verrà approvato, resteranno in vigore le disposizioni di quello in essere.

Eventuali nuove norme emanate, integrative o in contrasto con quanto stabilito dal presente piano, dovranno essere recepite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche prima della scadenza biennale.

## **PARTE I**

### **PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI**

#### **ARTICOLO 2**

##### **Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività**

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici autorizzati in base al D.Lgs. 170/2001 o ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981.

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, aprendo un nuovo punto di vendita, è tenuto a richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione.

Non è invece necessaria richiedere l'autorizzazione amministrativa per trasferire un punto di vendita esclusivo o ampliarne la superficie di vendita. In questo caso è sufficiente la sola comunicazione al Comune.

L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Comune ai soggetti che ne hanno fatta richiesta previo accertamento dei seguenti elementi:

- possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- conformità della richiesta alle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 6 del presente Piano;
- conformità urbanistica della destinazione d'uso dei locali.

Condizione per la validità dell'autorizzazione amministrativa è lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle seguenti modalità:

- garanzia di parità di trattamento delle diverse testate;
- il prezzo di vendita dei quotidiani e periodici non può subire variazioni;
- dotazione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta ed al tipo di locale;
- divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Suddivisione in zone del territorio comunale**

In conformità agli indirizzi regionali, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- zona 1: Villa
- zona 2: Cogozzo
- zona 3: Cailina

- zona 4: Carcina
- zona 5: Pregno

#### **ARTICOLO 4**

##### **Previsione insediativi e localizzazione ottimale dei punti di vendita**

Conformemente agli indirizzi regionali e tenendo conto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente, sulla base dei dispositivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della DCR VII/549 del 10.7.2002, la localizzazione ottimale dei punti di vendita di quotidiani e periodici è così determinata:

zona	esistenti	ottimali	autorizzabili
-----	-----	-----	-----
Zona 1 (Villa)	1	1	0
Zona 2 (Cogozzo)	1	1	0
Zona 3 (Carcina)	1	1	0
Zona 4 (Cailina)	1	1	0
Zona 5 (Pregno)	1	1	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

#### **ARTICOLO 5**

##### **Forme particolari di vendita**

###### **VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici, gestiti da editori, distributori o rivenditori, presuppone il rilascio di regolare autorizzazione amministrativa sulla base delle disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'eventuale installazione di apparecchi automatici da parte dei medesimi punti vendita esclusivi potrà avvenire in deroga a quanto disposto dal precedente art. 4 circa le localizzazioni ottimali delle rivendite solo se collocata entro 10 metri di distanza dall'ingresso principale del punto di vendita esclusivo.

###### **VENDITA AMBULANTE**

Nel territorio comunale non è consentita la vendita ambulante di quotidiani e periodici.

Per esigenze particolari e periodi di tempo definiti (in occasione di feste, fiere, ecc.) il Comune potrà autorizzare, con propria ordinanza, la vendita ambulante di quotidiani, in deroga a quanto disposto dal comma precedente.

Come previsto dalla legislazione vigente, la vendita ambulante è consentita in ogni caso ad editori, distributori ed edicolanti, attraverso propri dipendenti oppure collaboratori con rapporto coordinato e continuativo.

###### **VENDITA ABBINATA AD ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI**

Senza autorizzazione di punto di vendita esclusivo è vietata la vendita di quotidiani e periodici in altri esercizi commerciali diversi da quelli indicati nel successivo articolo 12. In caso di vendita di quotidiani e periodici regolarmente autorizzata congiunta ad altra attività commerciale vanno comunque rispettate le disposizioni previste contenute nel successivo articolo 6.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Superficie minima e distanze**

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della presente normativa è subordinato, oltre che ai criteri dei precedenti articoli 2 e 4, al rispetto delle seguenti superfici minime dei locali in cui viene effettuata la vendita:

- chioschi : mq. 4
- punti di vendita di soli quotidiani e periodici: : mq. 20
- punti di vendita in cui la vendita di quotidiani e

periodici è abbinata alla vendita di altre merci : mq. 10

In caso di abbinamento alla vendita di altre merci la superficie di vendita destinata alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali non può essere superiore al 30% di quella risultante in autorizzazione. Negli altri prodotti commercializzati possono essere ricompresi anche i pastigliaggi.

Negli altri casi la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad altre attività commerciali o di servizi ad essa contigui.

Le disposizioni dei precedenti due commi non si applicano ai punti di vendita esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 170/2001.

I locali nei quali viene svolta l'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici debbono osservare inoltre una distanza minima tra di loro di almeno 200 ml., e devono rispettare le disposizioni di natura urbanistico/edilizia ed, eventualmente, di natura igienico-sanitaria

Tale distanza viene misurata secondo il percorso pedonale più breve tra i punti medesimi dei rispettivi ingressi.

I locali o chioschi dove verranno ubicate le rivendite di quotidiani e periodici dovranno avere accesso diretto dalla strada ed essere collocati in maniera da consentire la facile individuazione da parte dei passanti.

L'Amministrazione Comunale può richiedere che l'area circostante sia dotata di spazi anche pubblici per la sosta dei veicoli, o quanto meno dovrà prevedere che la sosta ai margini della carreggiata stradale avvenga senza intralcio al regolare flusso del traffico.

## **ARTICOLO 7**

### **Ampliamento della superficie di vendita**

L'ampliamento della superficie di vendita è sottoposto a semplice comunicazione al Comune., nella quale deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di natura urbanistico/edilizia ed, eventualmente, di natura igienico-sanitaria.

## **ARTICOLO 8**

### **Trasferimento dei punti di vendita**

Lo spostamento dell'ubicazione di un punto di vendita esclusivo, conforme alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4,6 e 7 è subordinato alla sola comunicazione al Comune. Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla comunicazione. A seguito dell'avvenuto trasferimento il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova ubicazione.

## **ARTICOLO 9**

### **Subingresso**

Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici per atto tra vivi o mortis causa o in gestione pro-tempore comporta il trasferimento dell'autorizzazione semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il nuovo titolare, per ottenere l'autorizzazione al subingresso deve presentare apposita comunicazione al Comune e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98. nonché la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.

L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione al Comune.

A seguito dell'avvenuto subingresso il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova titolarità.

## **ARTICOLO 10**

### **Priorità**

Le domande di nuove autorizzazioni sono esaminate dal Comune secondo l'ordine di presentazione cronologica (giorno).

Nel caso di domande di punti di vendita esclusivi presentate contestualmente (nello stesso giorno) il Comune dovrà attenersi al seguente ordine di priorità:

- trasferimento di punto di vendita già in attività nell'ambito del territorio comunale
  - la disponibilità di locale idoneo o area privata
  - la stretta correlazione spaziale con eventuale concentrazione di attività commerciali, paracommerciali, direzionali e, comunque, di attività che generino forti flussi di clientela
- A parità di condizioni vale l'ordine di protocollazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Iter procedurali**

#### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di autorizzazione per l'apertura e le comunicazioni per l'ampliamento e/o il trasferimento di un punto di vendita di quotidiani e periodici vanno indirizzate al Comune e devono essere corredate dei seguenti documenti e indicazioni:

- 1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- 2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese, qualora già in essere
- 3) indicazione dell'ubicazione esatta del nuovo punto di vendita da attivare o del punto di vendita esistente da trasferire od ampliare con l'eventuale indicazione del suolo pubblico che si intende occupare;
- 4) dichiarazione dell'eventuale titolarità di autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;
- 5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.

Le domande presentate a mezzo posta debbono essere inoltrate tramite raccomandata. In tal caso per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata.

#### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Comune, sulla base di quanto disposto dal presente piano.

#### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

In caso di chiusura temporanea di un punto di vendita esclusivo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta chiusura. I titolari delle autorizzazioni di punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune del periodo di chiusura relativo alle ferie estive.

#### **RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

In caso di rinuncia definitiva ad un'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, il titolare deve provvedere alla restituzione stessa entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività. Il punto di vendita eventualmente cessato diviene automaticamente disponibile per l'attivazione di un nuovo punto di vendita, secondo le modalità previste dalla presente normativa.

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La revoca dell'autorizzazione viene disposta dal Comune qualora il titolare:

- non attivi la rivendita autorizzata entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi in cui ai primi due capoversi la decadenza dell'autorizzazione viene dichiarata previa diffida al titolare a provvedere all'apertura della rivendita entro trenta giorni dalla data della notifica.

PARTE II  
**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI**

**ARTICOLO 12**

**Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività**

Per punti di vendita non esclusivi si intendono i seguenti esercizi che, in aggiunta ad altre merci, siano autorizzati alla vendita di soli quotidiani ovvero di soli periodici:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500;
- c) bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

I soggetti titolari di autorizzazioni di cui ai punti precedenti che intendono porre in vendita quotidiani e periodici, aprendo un nuovo punto di vendita, devono richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione indicando i seguenti elementi:

- 1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- 2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese;
- 3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- 4) indicazione dell'esercizio interessato e dell'autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;
- 5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99

Il Comune, accertata la rispondenza a quanto sopra indicato ed ai criteri del successivo articolo 13, rilascia l'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo di quotidiani o periodici..

Sono considerati altresì punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici. Ad essi l'autorizzazione è rilasciata di diritto anche in deroga ai criteri dell'articolo 13.

L'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo non può essere trasferita né ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base al quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.

E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita di quotidiani o periodici anche separatamente dall'attività primaria a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

**ARTICOLO 13**

**Criteri per il rilascio delle autorizzazioni**

Con riferimento alle diverse tipologie di punti vendita non esclusivi di quotidiani o periodici ed alle diverse zone del territorio comunale sono determinati i seguenti criteri autorizzativi:

<b>tipologie</b>	<b>zona 1</b>	<b>zona 2</b>	<b>zona 3</b>	<b>zona 4</b>	<b>zona5</b>
	Villa	Cogozzo	Cailina	Carcina	Pregno
rivendite monopolio	NO	NO	NO	NO	NO
bar	NO	NO	NO	NO	NO
distributori carburanti	NO	SI	NO	NO	NO

medie/grandi strutture	NO	NO	NO	NO	NO
cartolibrerie	NO	NO	NO	NO	NO

Gli esercizi a prevalente specializzazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 170/201 sono sempre autorizzati alla vendita di periodici con esclusivo riferimento alla specializzazione merceologica posta in vendita.

### PARTE III NORME FINALI

#### ARTICOLO 14

##### **Attività non soggette ad autorizzazione**

Non è necessaria l'autorizzazione per punto di vendita esclusivo e non esclusivo per le seguenti casistiche:

- a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) vendita in alberghi e pensioni quanto essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture .

#### ARTICOLO 15

##### **Osservanza di altre leggi e regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, vale quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia (Legge 14/4/1999 n. 108 – D.Lgs. 24/4/2001 n. 170), dalle norme generali attinenti il commercio (D.Lgs. 31.3.1998 n. 114) per quanto applicabili e dalla DCR n. VII/549 del 10.7.2002.

E' inoltre fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.